

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
458/2021/R/EEL**

**CRITERI PER L'APPLICAZIONE AI CLIENTI FINALI DEL
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI NETTI DI
APPROVVIGIONAMENTO DELLA CAPACITÀ DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ ARG/ELT 98/11**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica*

26 ottobre 2021

Premessa

Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in merito all’applicazione ai clienti finali del corrispettivo a copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità di cui all’articolo 14 della deliberazione 22 luglio 2011 ARG/elt 98/11, così come modificato dalla deliberazione 3 settembre 2019 365/2019/R/eel con decorrenza 1 gennaio 2022.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta compilando l’apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell’Autorità www.arera.it o, in alternativa, all’indirizzo PEC istituzionale protocollo@pec.arera.it, entro il **12 novembre 2021**.*

Si fa riferimento all’Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lett. b) e c) in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni e si invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione ad eventuali esigenze di riservatezza.

***Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia
Unità Evoluzione del Mercato Libero e Servizi Residuali
Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano
Tel. 02-65565608
e-mail: mercati-retail@arera.it
sito internet: www.arera.it***

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, e-mail: rpd@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie

1 Introduzione e contesto regolatorio di riferimento

- 1.1 Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) in merito all’applicazione ai clienti finali del corrispettivo a copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità (di seguito: *corrispettivo capacità*) di cui all’articolo 14 della deliberazione 22 luglio 2011, ARG/elt 98/11, così come modificato dalla deliberazione 3 settembre 2019, 365/2019/R/eel (di seguito rispettivamente: deliberazione ARG/elt 98/11 e deliberazione 365/2019/R/eel).
- 1.2 In particolare, le richiamate disposizioni prevedono che la copertura dell’onere netto di approvvigionamento della capacità a partire dall’anno di consegna 2022, così come determinato da Terna, avvenga attraverso l’applicazione a ciascun utente del dispacciamento in prelievo di due corrispettivi unitari, il primo da applicarsi nelle ore di picco del sistema elettrico (di seguito: *corrispettivo capacità di picco*) e il secondo da applicarsi nelle restanti ore diverse dalle ore di picco (di seguito: *corrispettivo capacità fuori picco*), dimensionati rispettivamente per coprire il 70% e il 30% degli oneri netti derivanti dal mercato della capacità.
- 1.3 A tal fine, è pertanto previsto che entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione dei predetti corrispettivi, Terna definisca e pubblichi, tra l’altro:
- a) l’elenco delle ore di picco del sistema elettrico relative all’intero anno le quali possono variare da un anno all’altro;
 - b) il *corrispettivo capacità di picco*, applicato in riferimento all’intero anno;
 - c) il *corrispettivo capacità fuori picco*, il cui valore viene successivamente aggiornato trimestralmente entro il 15 del mese antecedente il trimestre di applicazione.
- 1.4 L’importo da regolare con l’utente del dispacciamento può assumere sia segno positivo (l’utente del dispacciamento paga a Terna) che segno negativo (l’utente del dispacciamento riceve da Terna).
- 1.5 Nell’ambito della consultazione finalizzata alla definizione della disciplina qui brevemente richiamata¹, alcuni operatori hanno segnalato la necessità di chiarire le modalità di applicazione ai clienti finali del *corrispettivo capacità*, articolato

¹ Documento per la consultazione 23 luglio 2019, 321/2019/R/eel.

secondo quanto sopra descritto, specie in assenza delle misure di consumo orarie del cliente finale. In risposta a tali osservazioni, la deliberazione 365/2019/R/eel ha rinviato a successivi provvedimenti gli interventi in tema di regolazione del mercato *retail* finalizzati a tenere conto delle modalità di determinazione del *corrispettivo capacità*.

- 1.6 A fronte di quanto sopra, sono nel seguito illustrati gli orientamenti dell’Autorità per l’applicazione del *corrispettivo capacità* ai clienti finali.

2 Orientamenti per l’applicazione del *corrispettivo capacità*

- 2.1 Il presente capitolo illustra gli orientamenti dell’Autorità in merito all’applicazione, a far data dall’1 gennaio 2022, del *corrispettivo capacità* rispettivamente per i servizi di ultima istanza e per il mercato libero. In quest’ultimo ambito risulta altresì necessario individuare le modalità applicative del *corrispettivo capacità* per le offerte PLACET di cui alla delibera 27 luglio 2017, 555/2017/R/eel (di seguito: delibera 555/2017/R/eel) la cui struttura di corrispettivi è definita dall’Autorità così da assicurare la comparabilità tra offerte.
- 2.2 In particolare, gli orientamenti di seguito illustrati tengono conto, da un lato, dei diversi assetti che caratterizzano i servizi di ultima istanza e, dall’altro, delle attuali regole di *settlement*. In concomitanza con la futura evoluzione dei relativi aspetti regolatori, saranno condotte successive valutazioni anche in merito alle modalità applicative del *corrispettivo capacità*.

SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA

- 2.3 L’introduzione di corrispettivi articolati su base oraria nell’ambito del servizio di maggior tutela richiederebbe, oltre alla disponibilità delle misure orarie di tutti i punti di prelievo, circostanza questa che non sussiste ancora per una quota non marginale di clienti ivi riforniti², anche l’adeguamento, da un lato, dei sistemi di fatturazione degli esercenti il servizio al fine di fatturare corrispettivi orari fino ad oggi non previsti, e, dall’altro, degli strumenti informativi oggi a disposizione del cliente (ad esempio la bolletta), al fine di permettergli una adeguata comprensione dei propri costi di energia elettrica. Tali interventi sui sistemi di fatturazione richiederebbero costi e investimenti a carico degli esercenti che appaiono peraltro sproporzionati alla luce del percorso di progressivo superamento del servizio di maggior tutela previsto dal vigente quadro legislativo.

² A giugno 2021 i punti di prelievo trattati orari in maggior tutela sono poco più di 5 milioni.

- 2.4 In ragione di ciò, l’Autorità è orientata a prevedere che il *corrispettivo capacità* del servizio di maggior tutela venga definito in maniera monoraria e incluso nella quantificazione dell’elemento *PD* a copertura dei costi di dispacciamento del corrispettivo *PED*. In particolare, in ogni trimestre esso sarà pari al valore orario dei *corrispettivi capacità* (informazione nota ai sensi del paragrafo 1.3) ponderato alla stima del profilo del fabbisogno orario complessivo dell’Acquirente unico, comunicata dal medesimo nell’ambito delle attività relative all’aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela.

SERVIZIO A TUTELE GRADUALI

- 2.5 Attualmente non è previsto che ai clienti del servizio a tutele gradualali siano applicati corrispettivi su base oraria e valutazioni in tal senso dovrebbero essere condotte tenendo conto di quanto già osservato al paragrafo 2.2 in tema di disponibilità delle misure orarie dei prelievi di tutti i clienti del servizio e di sistemi di fatturazione in grado di gestire corrispettivi orari.
- 2.6 Al riguardo, l’Autorità non ritiene opportuno procedere alla loro introduzione nel corso dell’attuale periodo di erogazione del servizio che è stato affidato, con riferimento al triennio luglio 2021- giugno 2024, attraverso procedure concorsuali svoltesi nella prima parte del 2021.
- 2.7 Per tale motivo, l’Autorità è orientata a determinare e aggiornare essa stessa il *corrispettivo capacità* del servizio a tutele gradualali prevedendo che esso sia:
- a) pubblicato prima dell’inizio di ciascun trimestre;
 - b) differenziato per ogni mese del trimestre;
 - c) definito utilizzando i valori orari del *corrispettivo capacità* di cui al paragrafo 1.3 e una stima del profilo del fabbisogno orario dei clienti.
- 2.8 In assenza di dati puntuali relativi al predetto fabbisogno, anche a causa del fatto che il contratto per il servizio di dispacciamento degli esercenti il servizio a tutele gradualali non permette la distinzione dei prelievi riferiti ai clienti da questi serviti nel mercato libero, si assumerà un profilo di prelievo del servizio a tutele gradualali pari al profilo di Acquirente unico di cui al paragrafo 2.4.
- 2.9 Il valore del corrispettivo così definito, opportunamente corretto per le perdite di rete, concorrerà alla definizione del corrispettivo C_{DISP} di cui al comma 34.8 del TIV.

- 2.10 Resta fermo che per i clienti forniti da tali esercenti nell'ambito del mercato libero il *corrispettivo capacità* dovrà essere applicato secondo quanto illustrato al successivo paragrafo 2.16.

SERVIZIO DI SALVAGUARDIA

- 2.11 Il decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 novembre 2007 recante *Modalità e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125*, in tema di corrispettivi del servizio e con specifico riferimento al servizio di dispacciamento, prevede l'applicazione al cliente finale di un importo determinato come il prodotto tra l'energia elettrica prelevata, aumentata delle perdite di rete, e un corrispettivo unitario definito come somma dei corrispettivi a copertura dei costi sostenuti dall'esercente la salvaguardia relativi al servizio di dispacciamento, fatta eccezione per quelli relativi allo sbilanciamento effettivo e al corrispettivo di non arbitraggio.
- 2.12 Non è pertanto attualmente previsto che ai clienti del servizio di salvaguardia siano applicati corrispettivi su base oraria, né l'Autorità ritiene opportuno, per motivi analoghi a quelli richiamati per i precedenti servizi di ultima istanza, procedere alla loro introduzione nel corso dell'attuale periodo di erogazione del servizio che è stato affidato, con riferimento al biennio 2021-2022, attraverso procedure concorsuali svoltesi alla fine dell'anno 2020.
- 2.13 Ai fini del presente documento, l'Autorità è pertanto orientata a prevedere che Terna, con esclusivo riferimento ai contratti di dispacciamento di cui al comma 4.13 del TIV nella titolarità degli esercenti la salvaguardia, proceda a una definizione del *corrispettivo capacità* in deroga a quanto previsto per la generalità degli utenti del dispacciamento ai sensi della deliberazione 365/2019/R/eel.
- 2.14 In particolare, il *corrispettivo capacità* definito da Terna sarà:
- a) pubblicato prima dell'inizio di ciascun trimestre, entro i termini di cui ai commi 14.2 e 14.4 della deliberazione ARG/elt 98/2011;
 - b) differenziato per ogni mese del trimestre;
 - c) definito utilizzando i valori orari del *corrispettivo capacità* di cui al paragrafo 1.3 e il profilo del fabbisogno orario dei clienti di salvaguardia stimato da Terna. Eventuali differenze, positive o negative, dovute agli scostamenti tra la stima del profilo effettuata da Terna e il valore consuntivo del prelievo orario dei clienti in salvaguardia saranno considerate per la

determinazione dei valori del *corrispettivo capacità* riferiti al servizio di salvaguardia del trimestre successivo.

- 2.15 Il valore così definito, opportunamente corretto per le perdite di rete, sarà applicato dall'esercente la salvaguardia ai clienti del servizio, al pari degli altri corrispettivi di dispacciamento (ad eccezione del corrispettivo di sbilanciamento e del corrispettivo di non arbitraggio).

MERCATO LIBERO

- 2.16 Nel mercato libero, le modalità di applicazione del *corrispettivo capacità* dovranno essere stabilite nel contratto sottoscritto tra il cliente finale e la controparte commerciale, al pari di qualsiasi altro corrispettivo di dispacciamento.
- 2.17 L'Autorità non ritiene dunque necessari specifici interventi in tale mercato.

- Q1. Si condividono le modalità di definizione del corrispettivo capacità relative al servizio di maggior tutela?*
- Q2. Si condividono le modalità di definizione del corrispettivo capacità relative al servizio a tutele gradualità?*
- Q3. Si condividono le modalità di definizione del corrispettivo capacità relative al servizio di salvaguardia?*
- Q4. Si condividono gli orientamenti espressi in relazione al mercato libero?*

OFFERTE PLACET

- 2.18 La delibera 555/2017/R/eel ha istituito l'obbligo, in capo alle controparti commerciali, di offrire ai clienti domestici e ai clienti BT altri usi le c.d. offerte PLACET, vale a dire offerte di mercato libero caratterizzate da condizioni contrattuali definite dall'Autorità e da condizioni economiche i cui livelli, per la parte di costo relativo all'acquisto e alla commercializzazione della *commodity*, sono liberamente definiti tra le parti, in accordo a una struttura predefinita. Le offerte PLACET possono avere sia un prezzo fisso che un prezzo variabile: in entrambi i casi è previsto che i corrispettivi di dispacciamento applicati ai clienti finali siano pari a quanto applicato da Terna al relativo utente del dispacciamento.
- 2.19 Anche in questo caso, la disciplina delle offerte PLACET non prevede corrispettivi articolati su base oraria; inoltre, caratteristica costitutiva di tali offerte è la loro semplicità di comparazione. Nelle intenzioni dell'Autorità le offerte PLACET rappresentano infatti uno strumento a disposizione dei clienti di minori

dimensioni per confrontare più agevolmente le offerte in seno al mercato libero in quanto queste ultime si differenziano tra di loro unicamente per il prezzo della *commodity*.

- 2.20 In dettaglio, il prezzo della *commodity* è articolato in una componente espressa in €/POD/anno e in una espressa in €/kWh e:
- a) per le offerte PLACET a prezzo fisso, entrambi tali componenti sono note al momento della sottoscrizione dell'offerta e fisse per un periodo di 12 mesi;
 - b) per le offerte a prezzo variabile, sono note al momento della sottoscrizione dell'offerta e fisse per un periodo di 12 mesi (i) la componente espressa in €/POD/anno e (ii) il valore del parametro α da sommare al valore consuntivo mensile del PUN.
- 2.21 Al fine di permettere l'applicazione del *corrispettivo capacità* nell'ambito delle offerte PLACET senza inficiare l'omogeneità di tali offerte, si intende prevedere che sia l'Autorità a definire, con cadenza trimestrale, il *corrispettivo capacità* che i venditori dovranno applicare ai clienti titolari di una offerta PLACET. In particolare, esso sarà posto pari al corrispettivo definito per il servizio a tutele graduali ai sensi del paragrafo 2.7.

Q5. Si condividono gli orientamenti espressi in relazione alle offerte PLACET?